



TRIADE – S.O.S. AUTISMO ODV
Associazione Genitori Soggetti con Autismo e
Disturbo Pervasivo dello Sviluppo
Viale Vittorio Alfieri 26, 21052 BUSTO ARSIZIO VA
C.F. 90038940129
email: associazione.triade@gmail.com
pec : triadesosautismo@pec.cgn.it

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI

Il giorno 06/06/2024 alle ore 21,00 presso la sede sociale di Busto Arsizio in Viale V. Alfieri 26 si sono riuniti i seguenti signori:

- D'Orazio Elena, Fernanda Acquati e in videocollegamento i Sig.ri Romano Alberto, Simona Pitica, Lorena Milani, Danilo Rossetti, Maria Elena Lavalle e Salonia Ofelia a seguito regolare convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento Statuto;
- 2) Varie ed eventuali

Elena D'Orazio, in qualità di Presidente, dichiara valida l'assemblea e procede alla trattazione dei punti all'ordine del giorno. Svolge la funzione di segretario la signora Fernanda Acquati.

Il Presidente illustra i motivi che hanno determinato la presente riunione, e dà lettura delle modifiche da inserire nello Statuto vigente.

Dopo breve discussione si delibera quanto segue.

Viene riconfermata la natura di associazione di volontariato e in ottemperanza alla nuova normativa degli Enti del Terzo Settore si adegua lo Statuto ai sensi di quanto previsto dal Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

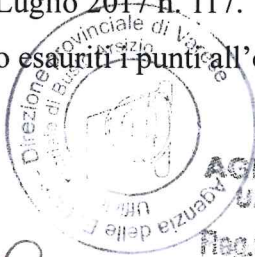
Alle ore 22,00 avendo esauriti i punti all'ordine del giorno viene chiusa l'assemblea.

(Il Presidente)

D'Orazio Elena

(Il Segretario)

Fernanda Acquati



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI BUSTO ARSIZIO
Reg. a Busto A. il 12 GIU 2024
al n° 377 Serie 3

Per delega del Direttore provinciale

Il Funzionario
Fabiano Castiglioni

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE

1- E' costituita, tra i genitori, familiari e tutori di persone affette di sindrome Autistica, l'associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 denominata

“TRIADE - S.O.S. AUTISMO Associazione Genitori Soggetti Autistici e Disturbi Pervasivi dello Sviluppo” – O.D.V.

2- Si intende per sindrome autistica la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Diseases and Disorders) della Organizzazione Mondiale della Sanità.

3- Si accetta che l'autismo è la conseguenza di una disfunzione celebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.

4- L'associazione ha sede legale in Busto Arsizio. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune può essere deciso dal Consiglio direttivo senza che ciò comporti modifica dello statuto.

5- L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2

FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità sociale. Come associazione di volontariato ex legge 11 agosto 1991 n.266, le attività sotto indicate sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Essa promuove l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia loro garantito il diritto ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

L'associazione in favore degli autistici si propone di:

1- Creare un collegamento tra le famiglie di soggetti autistici e con disturbo pervasivo dello sviluppo e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale, come primaria componente educativa.

2- Sostenere, stimolare, collaborare con “equipe” scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull'autismo, le sue cause ed i possibili rimedi. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società.

3- Difendere i diritti e le pari opportunità per i soggetti con autismo e DPS, sostenere la famiglia nei rapporti con la pubblica amministrazione promuovendo la conoscenza della normativa vigente nonché proporre interventi normativi in materia volti a tutelare i bisogni e i diritti del genitore e del soggetto.

4- Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura ecc.) e privati nonché associazione e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità , al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali .

5- Promuovere, costituire, amministrare strutture riabilitative, sociosanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto.

6- Svolgere attività di sensibilizzazione e di diffusione delle conoscenze e tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge.

7- Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.

8- Attivare progetti volti al miglioramento delle autonomie dei soggetti con DPS.

Attività di interesse generale.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 2 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 3

RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote associative,
- contributi degli aderenti,
- contributi di privati,
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di

specifiche e documentate attività o progetti,

- donazioni e lasciti testamentari,
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali
- qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o connesse, nei limiti di cui al D.Lgs. n. 460/97.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 4

SOCI

I soci, che devono essere maggiorenni, si distinguono in:

Ordinari: sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed i tutori, curatori o affilianti di disabili intellettivi e/o relazionali, verso cui l'attività dell'associazione è rivolta, in numero non superiore a tre per ogni disabile.

La qualifica di socio ordinario non viene meno con il decesso del disabile.

Amici: Sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno.

L'attività istituzionale del Socio è svolta in base al principio della solidarietà sociale.

Tutti i soci ordinari ed amici, sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale deliberata dall'assemblea, da versarsi con le modalità previste dal consiglio direttivo.

Il diritto di voto all'assemblea spetta a tutti i soci ordinari ed amici, in regola con il pagamento della quota associativa.

I soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell'associazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

I soci hanno il diritto ad eleggere gli organi amministrativi dell'associazione e ad essere informati sulle attività della stessa.

I soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito, resta pertanto esclusa ogni forma di remunerazione, anche per chi ricopre cariche associative.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di Amministrazione. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5

CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'appartenenza all'associazione cessa:

- a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo;
- b) per esclusione, che viene deliberata dal consiglio direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:
 - in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;

– in caso di gravi comportamenti incompatibili con le finalità dell'associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e per gravi e comprovati motivi.

Il provvedimento di esclusione deve essere sottoposto a ratifica da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile.

Art. 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso l'azione dei suoi organi impegnati all'attuazione e al rispetto del presente statuto, nell'ambito dei programmi approvati dall'assemblea.

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea dei soci
- 2) il consiglio direttivo
- 3) il presidente

Art. 7

CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono riservate ai soci a titolo gratuito. L'eleggibilità alle cariche sociali, la presentazione delle candidature, le incompatibilità, le modalità e i limiti delle sostituzioni sono disciplinate dal Regolamento Applicativo. Resta escluso ogni forma di remunerazione. Il mandato di ogni carica elettiva presente negli organi statutari, senza eccezioni di sorta, dura un triennio; viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento. Il consiglio direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione, o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Art. 8

ASSEMBLEE e CONVOCAZIONI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede dell'associazione o in altro luogo secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione e possono essere tenute anche in modalità remota.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile o in funzione di quanto previsto dalle leggi al momento vigenti, dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto. Le assemblee sono convocate, in ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 più 1 (un quinto più uno) dei soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del consiglio direttivo.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 7 giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni

legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 9

ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea dell'associazione è costituita dai soci iscritti almeno da due mesi prima della data della riunione e in regola con il versamento della quota sociale. Ogni socio può intervenire all'assemblea con non più di due deleghe. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati. Le assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti e rappresentati. Per le delibere di cui ai punti a) e b) del successivo art. 10, è necessaria la maggioranza di 3/4 (tre quarti dei voti dei soci presenti e rappresentati).

Art. 10

ASSEMBLEE: POTERI

L'assemblea ordinaria:

- 1) elegge il presidente dell'associazione;
- 2) definisce il numero dei membri del consiglio direttivo entro i limiti previsti all'art. 11;
- 3) elegge i membri del consiglio direttivo;
- 4) delibera sul programma di attività dell'associazione e sui regolamenti;
- 6) stabilisce l'importo annuale delle quote associative sulla base di quanto stabilito nel bilancio preventivo;
- 7) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'assemblea straordinaria;

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche statutarie;
- b) delibera sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto al successivo art. 18.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in loro mancanza l'assemblea è presieduta da uno dei soci, su designazione della maggioranza dei soci intervenuti e dei relativi diritti di voto.

Il presidente dell'assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorché siano previste delle votazioni. Spetta al presidente dell'assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 11

CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il presidente, eletti dall'assemblea tra i candidati dei soci. I membri eletti hanno il diritto ad un solo voto. E' ammesso il voto per delega. Possono partecipare alle riunioni del consiglio i

membri del collegio dei revisori dei conti.

Sono ammessi a partecipare, anche eventualmente indicando un loro delegato, senza diritto di voto e su espressa chiamata del consiglio direttivo:

- 1) i coordinatori delle commissioni di lavoro;
- 2) qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal presidente.

I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.

ART. 12

CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del consiglio direttivo sono tenute presso la sede dell'associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione anche in modalità remota. Le convocazioni del consiglio direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altro mezzo idoneo legalmente valido (altra comunicazione equipollente) (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) da inviarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 48 ore prima della riunione.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13

CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il consiglio direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'assemblea. Il consiglio direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al presidente, a consiglieri, a soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.

Il consiglio direttivo, in tempo utile per convocare l'assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio. Il consiglio direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi e ne elegge i coordinatori.

L'appartenenza al consiglio direttivo cessa per:

- 1) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto, o per decadenza, a norma dell'art. 7 bis;
- 2) scadenza del mandato;
- 3) decesso;
- 4) mancata partecipazione ad almeno 3 consigli consecutivi senza giustificato motivo;
- 5) mancata partecipazione per almeno sei mesi tranne il caso di malattia o grave impedimento;
- 6) esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del

consigliere incompatibili con le finalità dell'associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno sociale.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere all'Assemblea ordinaria.

Art. 14

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il consiglio direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'associazione e dei mezzi di esercizio. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal componente del consiglio più anziano di età.

Art. 15

BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse marginali.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altro soggetto giuridico, avente forma di onlus, parte dell'unitaria.

Art. 16

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria; l'avviso dell'assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.

L'assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno due terzi dei soci in regola con il pagamento della quota annuale; la delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei tre quarti dei presenti. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 17

NORME DI RINVIO

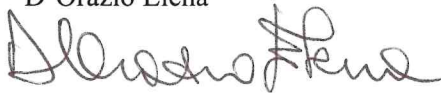
Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la

normativa previgente.

Busto A., 06/06/2024

Il Presidente

D'Orazio Elena



Il Segretario

Fernanda Acquati



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO LOCALE DI BUSTO ARSIZIO
allegato A all'atto
registrato il 12 GIU 2024
al n° 377 Serie 3



Per delega del Direttore provinciale

Il Funzionario
Fabiana Castiglioni